

# Responsabilità Civile Natanti a Motore

## Condizioni Generali di Assicurazione

---

**Art. 1**  
Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali é obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive".

**Art. 2**  
Esclusioni e rivalsa

L'Assicurazione non é operante:

- se il conducente non é abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
- nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi é un istruttore regolarmente abilitato;
- nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non é effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di regate veliche;
- nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- nel caso di dolo del conducente.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

**Art. 3**  
Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

## segue Condizioni Generali di Assicurazione Natanti

---

- Art. 4**  
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio
- Ferme restando le disposizioni di cui agli artt.1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non é dovuto o é dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
- Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
- Art. 5**  
Pagamento del premio
- La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
- Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui é assegnato il contratto, che provvederà al rilascio del certificato e del contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.
- Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
- Art. 6**  
Adeguamento del premio
- Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con premio diverso da quello precedentemente convenuto, deve mettere a disposizione del Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza, presso l'Agenzia dove è stato stipulato il contratto, l'ammontare del nuovo premio.
- Il Contraente, presa visione delle nuove condizioni, può:
- accettarle: il contratto si rinnova alle nuove condizioni;
  - rifiutarle entro la scadenza annuale: il contratto si risolve dalle ore 24 della scadenza stessa;
  - rifiutarle entro i quindici giorni successivi alla scadenza annuale: il contratto si risolve dalle ore 24 del giorno della comunicazione del rifiuto.
- Qualora il Contraente non si metta in contatto con l'Agenzia e non comunichi le sue intenzioni, il contratto si rinnova automaticamente alle nuove condizioni.
- In ogni caso il ritiro del certificato e del contrassegno di assicurazione con conseguente pagamento del premio implica l'accettazione definitiva delle nuove condizioni ed il rinnovo del contratto.

## **segue Condizioni Generali di Assicurazione Natanti**

---

### **Art. 7**

#### **Rinnovo del contratto**

Salvo quanto previsto dall'art. 6, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata o fax almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

Qualora il contratto sia emesso senza tacito rinnovo sarà risolto automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza.

### **Art. 8**

#### **Sostituzione del contrassegno**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Per il rilascio di duplicati, a seguito di furto o smarrimento, il Contraente deve presentare la denuncia resa all'Autorità preposta.

### **Art. 9**

#### **Trasferimento della proprietà del natante**

Il trasferimento di proprietà del natante assicurato, comprovato da idonea documentazione, comporta le seguenti opzioni:

##### **A) Cessione del contratto di assicurazione:**

in caso di trasferimento di proprietà del natante con cessione del contratto il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa e, in qualità di cedente, è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione.

l'Impresa, ricevuti in restituzione il certificato di assicurazione e il contrassegno, prende atto della cessione mediante emissione di nuovo documento, con eventuale conguaglio di premio in base alla tariffa in vigore al momento della cessione. Il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e contrassegno, avverrà previa corresponsione dell'eventuale conguaglio di premio.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

##### **B) Trasferimento del contratto su altro natante di proprietà del Contraente o del Proprietario o dei rispettivi coniugi i conviventi o in regime di comunione di beni:**

qualora il cedente, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno relativi al natante ceduto o consegnato in conto vendita, chieda che la polizza sia resa valida per altro natante, l'Impresa prenderà atto del trasferimento delle garanzie sull'altro natante, rilascerà un nuovo certificato di assicurazione e contrassegno e procederà al conguaglio del premio in base alla tariffa in vigore al momento del trasferimento e relativa al nuovo natante assicurato.

## segue Condizioni Generali di Assicurazione Natanti

---

### **C) Risoluzione del contratto:**

qualora non si verifichi il caso A) o il caso B) il contratto, si risolve a decorrere dal giorno della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

#### **Art. 10** Modalità per la denuncia di sinistri

La denuncia del sinistro deve essere presentata entro 3 giorni dall'accaduto (art. 1913 Codice Civile) e deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da telegramma.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

#### **Art. 11** Gestione delle vertenze

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso o alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

#### **Art. 12** Risoluzione del contratto per il furto del natante

In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del premio il contratto è risolto a decorrere dalla scadenza successiva ai suddetti quindici giorni. Fermo il diritto ad esigere il pagamento della rata di premio relativa al periodo in corso al momento del furto, l'Impresa rinuncia alle rate successive alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 13** Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 14** Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamenti vigenti.

## **Condizioni Aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (Valide soltanto se espressamente richiamate) - Natanti**

---

### **PREMESSA**

L'assicurazione dei rischi indicati é regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione in quanto applicabili e dalle Condizioni aggiuntive specifiche.

Resta confermata l'esclusione dal novero dei terzi prevista dall'art. 4 della Legge.

- A)**  
Natanti adibiti a scuola guida
- L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo anche quando é alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
- B)**  
Danni a cose ed animali di terzi
- L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.  
L'assicurazione é stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza.  
L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.  
Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni aggiuntive C e D.
- C)**  
Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone
- L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.  
La garanzia é prestata fino ad un massimo di € 150,00 per ogni persona danneggiata.
- D)**  
Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al
- 1) Danni a cose ed animali di terzi**  
L'impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.  
L'assicurazione é stipulata con la franchigia assoluta di €100,00 per ogni sinistro.

**segue Condizioni Aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (Valide soltanto se espressamente richiamate) - Natanti**

---

trasportato pubblico di persone L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.  
Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.

**2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia é prestata fino ad un massimo di € 150,00 per ogni persona danneggiata.

**E)**  
Attività di traino L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino relative a idrosci, paracadute ascensionale e delta-piano.

**F)**  
Estensione dei limiti di navigazione A parziale deroga dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione l'assicurazione vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.